



2026/1510

31.7.2026

DECISIONE (UE) 2026/1510 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2026

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare l'aggiornamento dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽¹⁾. Il 17 gennaio 2025 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (2) È pertanto opportuno che l'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra («accordo») sia firmato.
- (3) L'obiettivo dell'accordo è istituire un partenariato strategico rafforzato, intensificare il dialogo politico e approfondire e rafforzare la cooperazione su questioni di reciproco interesse. L'accordo si propone inoltre di favorire un aumento degli scambi commerciali e degli investimenti sostenibili tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni economiche e commerciali e creando nuove opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, contribuendo nel contempo alla promozione dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
- (4) È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore, conformemente alla parte IV, articolo 2.5 dell'accordo.
- (5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione.
- (6) Conformemente alla parte IV, articolo 2.11, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico. Non è pertanto possibile invocare l'accordo dinanzi ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/658/oj.

⁽²⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/1509, 31.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1509/oj.

Articolo 2

1. Le seguenti parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio conformemente alla parte IV, articolo 2.5, dell'accordo, e fatte salve le notifiche ivi previste, in attesa della sua entrata in vigore, fatte salve le competenze degli Stati membri nei settori pertinenti:

a) nella parte I: gli articoli 1 e 2;

b) nella parte II:

i) i capi 1 e 2;

ii) il capo 3 tranne l'articolo 3.9 (Tutela consolare);

iii) i capi da 4 a 9;

c) nella parte IV, i capi 1 e 2, nella misura necessaria all'attuazione delle disposizioni delle parti I e II applicate a titolo provvisorio.

2. La data a decorrere dalla quale le suddette parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS



2026/1509

31.7.2026

Accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA Ceca,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri dell'Unione europea»,

L'UNIONE EUROPEA, di seguito anche «Unione» o «UE»,

da una parte, e

GLI STATI UNITI MESSICANI, di seguito «Messico»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici ed economici che li uniscono,

RIAFFERMANDO il proprio impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che costituiscono la base del partenariato e della cooperazione,

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997,

CONSIDERANDO la volontà comune, espressa nella dichiarazione di Santiago del 27 gennaio 2013, di aggiornare e sostituire l'attuale accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dei progressi compiuti nell'ambito del partenariato strategico,

CONSIDERANDO la firma dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (di seguito «accordo interinale sugli scambi UE-Messico»), che istituisce una zona di libero scambio tra l'UE e il Messico,

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente,

AFFERMANDO il proprio status di partner strategici e la propria determinazione a rafforzare e ad approfondire ulteriormente il partenariato nonché la cooperazione e il dialogo internazionali al fine di promuovere gli interessi e i valori condivisi,

AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione sulle questioni bilaterali, regionali, biregionali e internazionali di interesse comune,

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni,

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «accordo OMC») e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla parte III del presente accordo,

PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto in termini di scambi commerciali e investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, la modernizzazione e l'innovazione tecnologica,

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori,

ACCOGLIENDO CON FAVORE la risoluzione 70/1, adottata da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, contenente il documento conclusivo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (di seguito «Agenda 2030»), l'accordo di Parigi, adottato alla 21^a sessione della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso il 12 dicembre 2015 (di seguito «accordo di Parigi»), nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, il programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, gli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e la nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito «nuova agenda urbana») e chiedendone la rapida attuazione,

RIBADENDO il proprio impegno a superare le sfide mondiali promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS») e dei traguardi dell'Agenda 2030,

AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, dei diritti umani, della libertà e della sicurezza,

RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione e in altri settori di interesse comune,

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale attraverso partenariati che coinvolgano tutti i portatori di interessi, compresi la società civile e il settore privato, e ad attuare il presente accordo in maniera coerente con le rispettive leggi e con gli impegni internazionali in materia di lavoro e di ambiente,

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le proprie relazioni economiche, commerciali e di investimento e di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti tra le parti al fine di favorire la crescita economica e creare nuove opportunità per i lavoratori e le comunità imprenditoriali di ciascuna parte, in particolare le piccole e medie imprese,

RICONOSCENDO che il presente accordo contribuisce a migliorare il benessere dei consumatori e a garantire un tenore di vita elevato e un alto livello di protezione dei consumatori,

INCORAGGIANDO le imprese che operano nel proprio territorio o sotto la propria giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, comprese le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa, e a perseguire le migliori pratiche in materia di condotta responsabile d'impresa,

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori in conformità della loro legislazione interna e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, in settori quali la sanità pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica nonché la promozione e la tutela della diversità culturale,

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, della buona governance e dello Stato di diritto nel commercio e negli investimenti internazionali a vantaggio di tutti i portatori di interessi,

DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuovi ostacoli agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le proprie relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Messico che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Che, analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione che sono adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'Irlanda non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I⁽¹⁾

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi del presente accordo

Il presente accordo si prefigge di:

- a) istituire un partenariato strategico rafforzato, intensificare il dialogo politico e approfondire e rafforzare la cooperazione su questioni di reciproco interesse;
- b) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni economiche e commerciali, contribuendo in tal modo a una crescita economica più elevata e sostenibile e a una migliore qualità della vita.

⁽¹⁾ Salvo se altrimenti indicato espressamente, il rimando ad altra disposizione del presente accordo contenuto in una disposizione della presente parte s'intende fatto ad altra disposizione della presente parte.

*Articolo 1.4***Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (di seguito «ADM») e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, esse collaborano e contribuiscono alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti collaborano e contribuiscono a contrastare la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
 - a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;
 - b) la creazione e il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare gli elementi di cui al presente articolo.

*Articolo 1.5***Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali**

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, parti e componenti, il loro accumulo illecito, la loro gestione inadeguata, l'inadeguatezza delle misure di sicurezza nei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti osservano e assolvono appieno i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di SALW e relative munizioni, parti e componenti, derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e rispettano gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.
4. Le parti attuano pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e cooperano tra loro nel quadro dello stesso, anche promuovendone l'universalizzazione e la sua piena attuazione da parte di tutti gli Stati contraenti di tale trattato.
5. Le parti cooperano e assicurano coordinamento, complementarità e sinergia nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi convenzionali e relative munizioni, parti e componenti.

6. Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare le questioni disciplinate dal presente articolo.

Articolo 1.6

Corte penale internazionale

1. Le parti riconoscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che tali reati siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).

2. Le parti promuovono l'universalizzazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito «Statuto di Roma») o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati parte dello Statuto di Roma. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione di leggi interne e adottano misure a tutela dell'integrità dello statuto di Roma.

Articolo 1.7

Antiterrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e, come convenuto di comune accordo, cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente alle convenzioni internazionali, alle risoluzioni ONU pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse collaborano in particolare:

- a) attraverso la piena ed efficace attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU e strumenti internazionali pertinenti;
- b) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006;
- c) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno; e
- d) scambiandosi esperienze sui mezzi e sui metodi utilizzati per prevenire e contrastare il terrorismo, comprese le conoscenze tecniche e la formazione, e procedendo a uno scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione del terrorismo.

Articolo 1.8

Mantenimento della pace e gestione delle crisi

Le parti cooperano per promuovere la pace e la sicurezza internazionale. Esse esaminano le possibilità di coordinamento delle attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.

Articolo 1.9

Sicurezza dei cittadini

Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione in materia di sicurezza dei cittadini. Esse riconoscono che la sicurezza dei cittadini ha una dimensione nazionale, transnazionale, regionale e biregionale che richiede un dialogo e una cooperazione più ampi.

CAPO 2

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E REGIONALI*Articolo 2.1***Organizzazioni internazionali**

1. Le parti promuovono il multilateralismo e cooperano mediante scambi di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei venti (G20) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
2. Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. Esse mantengono un dialogo aperto e permanente in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di Assemblea generale delle Nazioni Unite e, se del caso e previo accordo di entrambe, di altri organi e agenzie specializzate dell'ONU.

*Articolo 2.2***Organizzazioni regionali**

1. Le parti cooperano scambiando pareri su questioni di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi regionali e subregionali.
2. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione biregionali, anche nel quadro della cooperazione tra l'Unione e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario della CELAC.
3. Le parti promuovono la cooperazione nell'ambito dell'Alleanza del Pacifico attraverso il suo quadro per gli Stati osservatori.
4. Le parti promuovono la cooperazione regionale e triangolare con i paesi terzi, soprattutto in America centrale e nei Caraibi.

CAPO 3

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA*Articolo 3.1***Cooperazione giuridica e giudiziaria**

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Tale cooperazione comprende l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

*Articolo 3.2***Attività di contrasto, prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata transnazionale e lotta contro tali fenomeni**

1. Le parti collaborano e si scambiano opinioni in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di armi da fuoco, comprese le relative munizioni, parti e componenti, i reati economici e finanziari, il problema mondiale della droga, la corruzione e la contraffazione di mezzi di pagamento conformemente alle legislazioni e agli obblighi internazionali rispettivi, anche per quanto riguarda la mutua assistenza giudiziaria, lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la formazione, nonché il recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.
2. Le parti proseguono il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche attraverso la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust e, se del caso, con altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 dalla risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite (di seguito «convenzione di Palermo»), e dei relativi protocolli.
4. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e sostengono il meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte di detta convenzione tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito «meccanismo di riesame dell'attuazione»), anche aderendo al principio di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame dell'attuazione.
5. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, si impegnano a rispettare il protocollo del presente accordo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno.

*Articolo 3.3***Migrazione, asilo e gestione delle frontiere**

1. Nel quadro delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e delle rispettive competenze, le parti cooperano e si scambiano esperienze e informazioni su questioni riguardanti la migrazione, ivi compresi la migrazione regolare e irregolare, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo, la riammissione, l'integrazione, i visti, l'agevolazione della migrazione regolare, il controllo della migrazione e la gestione delle frontiere. Le parti procedono a uno scambio delle migliori pratiche in materia di protezione delle donne e dei minori migranti, in particolare quelli non accompagnati, nonché di altri gruppi vulnerabili.
2. Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare, contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere una migrazione sicura, regolare e ordinata. A tal fine, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari:
 - a) il Messico riammette tutti i suoi cittadini obbligati a ritornare dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, salvo altrimenti disposto da un accordo specifico;
 - b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini obbligati a ritornare dal territorio del Messico, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, salvo altrimenti disposto da un accordo specifico;

- c) gli Stati membri dell'Unione europea e il Messico forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione a fini di rimpatrio;
- d) le parti si adoperano per negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione dei cittadini, compresi i mezzi di prova della cittadinanza. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi sono stabilite da tale accordo.

Articolo 3.4

Problema mondiale della droga

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata in materia di droga al fine di:
 - a) unire gli sforzi per conseguire l'efficace attuazione delle raccomandazioni operative della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 sul problema mondiale della droga (UNGASS 2016);
 - b) affrontare le conseguenze sanitarie e sociali del problema mondiale della droga mediante politiche volte a conseguire uno sviluppo sostenibile attraverso iniziative di riduzione della domanda globali e basate su dati concreti a tutti i livelli, riguardanti in particolare programmi di prevenzione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale;
 - c) investire nel trattamento e sensibilizzare maggiormente i sistemi sanitari nazionali a fornire risposte al consumo di droga a livello di sanità pubblica;
 - d) potenziare la ricerca epidemiologica e migliorare ulteriormente la disponibilità sistematica e la qualità delle informazioni statistiche in tutti i settori legati alla droga;
 - e) garantire una strategia in materia di salute pubblica che promuova l'accesso alle sostanze controllate e la loro disponibilità a fini medici e scientifici, evitandone nel contempo il dirottamento verso il mercato illecito;
 - f) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive, se del caso anche attraverso lo scambio di informazioni e altre attività di cooperazione;
 - g) integrare una prospettiva di genere e dei diritti umani in tutte le politiche e i programmi in materia di droga;
 - h) incoraggiare l'applicazione di misure alternative alle sanzioni coercitive a coloro che hanno violato la legge sulle sostanze stupefacenti e commesso reati legati alla droga;
 - i) contrastare l'uso di precursori chimici, sostanze chimiche essenziali e prodotti o preparati che li contengono ai fini della produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive.

2. Le parti collaborano per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le proprie azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale dell'UNGASS 2016 intitolato «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.

*Articolo 3.5***Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**

Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali e finanziare il terrorismo. A tal fine, esse si scambiano informazioni in conformità delle rispettive disposizioni di legge e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi collegati a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo.

*Articolo 3.6***Cibercriminalità**

1. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale. Le parti intensificano la loro cooperazione per prevenire e combattere la cibercriminalità mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e orientamenti, conformemente alle rispettive legislazioni e agli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di cibercriminalità. Le parti collaborano, ove opportuno, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nella definizione di leggi, politiche e pratiche efficaci al fine di prevenire e combattere la cibercriminalità.
2. Conformemente alle rispettive legislazioni le parti si scambiano, ove opportuno, informazioni, esperienze e migliori pratiche in settori quali l'istruzione e la formazione di investigatori specializzati nella cibercriminalità, lo svolgimento di indagini sulla cibercriminalità e le scienze forensi digitali, con particolare attenzione alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e alla protezione di infrastrutture critiche quali, tra l'altro, i settori finanziario, energetico e delle telecomunicazioni.

*Articolo 3.7***Protezione dei dati personali**

1. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.
2. Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.

*Articolo 3.8***Politica dei consumatori**

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per collaborare nell'ambito della politica dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere, nella misura del possibile:

- a) lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;
- b) la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.